

**Trasporto di merci in c/ proprio o di terzi** - Relativamente a ciascun veicolo adibito a trasporto merci, effettuato per conto proprio o di terzi, è possibile dedurre il 100% delle spese e dell'Iva, relativamente ad un solo telefono, fisso o mobile.

## **TESORERIA - GESTIONE ACCENTRATA**

Vedi: Gestione accentrata della tesoreria - Cash pooling

## **TITOLI DI DEBITO**

Art. 2483 - Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Per individuare correttamente il regime fiscale applicabile ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata occorre verificare se gli stessi possono rientrare nella definizione di "titoli similari alle obbligazioni" (R.M. 54/E/2009). L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, una volta verificate le condizioni, di cui all'articolo 44.2 lettera c), n. 2 del Tuir, risulterà applicabile il regime fiscale previsto dall'art. 26.1, del DPR 600/1973, in base al quale andrà operata la ritenuta (a seconda dei casi, a titolo d'acconto o d'imposta) del 12,50% o del 27% sugli interessi e sugli altri proventi maturati su obbligazioni e titoli similari emessi dalle SpA. La risoluzione precisa, infine, che l'aliquota più bassa scatterà a condizione che il prestito abbia una scadenza non inferiore a 18 mesi e che al momento dell'emissione il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi.

## **TRASPARENZA PER SOCIETA' DI CAPITALI - Art. 115 / C.A.E. 49/04**

**Partecipata** - Società di capitali residente.

**Partecipanti** - Società di capitali residenti o non residenti senza obbligo di ritenuta sugli utili distribuiti, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e alla distribuzione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%. I requisiti devono sussistere dal 1° giorno del 1° periodo di imposta dell'opzione, fino al termine del triennio.

Gli effetti dell'opzione permangono nel caso di ingresso di nuovi soci aventi i requisiti richiesti e anche nel caso di cessioni di partecipazioni all'interno della compagine sociale.

**Opzione** - Deve essere esercitata dalla partecipata e da tutti i soci entro la fine del 1° dei 3 esercizi. Irrevocabile per 3 esercizi della partecipata, con possibilità di rinnovo opzione per il successivo triennio.

### **Opzione vietata:**

- se vi sono società non residenti soggette a ritenuta senza diritto di integrale rimborso;
- se la partecipata ha optato per il consolidato nazionale (art. 117);
- se la partecipata ha optato per il consolidato internazionale (art. 130);
- se la partecipata ha emesso strumenti finanziari di cui all'art. 2346.6;
- se la partecipata è assoggettata a procedure concorsuali (fallimento, concordato, ecc.).

**Mutamento delle quote di partecipazione** - In caso di cessione di quote a nuovi soci gli effetti dell'opzione si riversano sui nuovi soci, purché questi abbiano i requisiti di legge.

Il socio cedente deve comunicare all'acquirente l'eventuale avvenuto esercizio dell'opzione. Nel caso di ingresso di nuovi soci mediante aumento di capitale, l'obbligo di comunicazione compete alla società partecipata.

### **Effetti dell'opzione per la trasparenza**

1. Il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della partecipata, i relativi crediti di imposta e gli acconti versati, si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno.
3. Le perdite fiscali della partecipata relative ai periodi di trasparenza sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata.